

LA RISCOSSIONE ACCENTRATA DEI COMPENSI PER CHI OPERA IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE **a cura di Barbara Rizzato**

La legge Finanziaria per il 2007 (commi da 38 a 42) ha previsto in capo alle strutture sanitarie private, con decorrenza 1° marzo 2007, l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi dovuti agli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza, procedendo alla stessa in nome e per conto dei professionisti esercenti l'attività all'interno della struttura.

La norma citata muove dall'intento di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti correlati alle prestazioni di natura sanitaria.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 del 15.03.2007 ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere detto obbligo. In particolare è stato chiarito che l'obbligo investe qualunque struttura sanitaria privata che ospita, gratuitamente o a fronte del pagamento di un corrispettivo, un professionista sanitario le cui prestazioni siano rese in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente.

Restano invece escluse le strutture sanitarie che sono esse stesse controparte nel rapporto contrattuale con il paziente e che si avvalgono, per la gestione di detto rapporto, della collaborazione di professionisti a cui corrispondono poi un compenso. Restano parimenti esclusi coloro che operano in regime di intramoenia.

L'obbligo consiste nella riscossione della parcella in nome e per conto del professionista a cura della struttura sanitaria ospitante. Gli importi riscossi devono poi contestualmente essere riversati al professionista in capo al quale permangono tutti i consueti obblighi contabili e fiscali. La struttura sanitaria deve inoltre provvedere, distintamente per ogni operazione di riscossione, alla registrazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, o in un registro appositamente istituito, dei seguenti elementi: data di pagamento, estremi della fattura emessa dal professionista, generalità e codice fiscale dello stesso, ammontare del corrispettivo riscosso e modalità di pagamento.

I dati così registrati saranno oggetto, sempre ad opera della struttura sanitaria ospitante, di una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate effettuata tramite il modello "SSP" entro il 30 aprile di ogni anno per i compensi relativi all'anno precedente. Il modello deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun professionista sanitario ospitato, nonché l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.

La prima scadenza per la trasmissione è stata fissata al 30 aprile 2008; la trasmissione telematica può essere fatta dalla struttura sanitaria direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Sul concetto di struttura sanitaria privata va detto che il legislatore nulla ha precisato in occasione della previsione di detto obbligo, l'Agenzia delle Entrate pertanto ha fornito una definizione del concetto a mezzo della Circolare 13/2007 sopra citata. Nella Circolare si legge: *"Per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari"*.

Successivamente, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2007 volto all'approvazione del modello per la comunicazione telematica dei compensi *de quibus*, l'Agenzia ha proposto una definizione di struttura sanitaria privata non coincidente con quella precedente. Nel provvedimento infatti si legge: *"per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica"*.

Appare da subito evidente che il concetto delineato dall'Agenzia delle Entrate rischia di creare delle incertezze in ordine alla corretta individuazione delle strutture obbligate; a ben vedere, sembra che l'Agenzia abbia voluto delineare un concetto il più possibile ampio di modo da estendere l'obbligo al maggior numero di soggetti possibile, probabilmente anche allo scopo di eliminare possibili scappatoie ai soggetti interessati.

In effetti, in ordine all'ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo di tale normativa, l'Agenzia delle Entrate si è espressa anche a mezzo Risoluzione 270 del 27.09.2007. In quella sede si è detto che *"se la ragione giustificatrice della norma circoscrive l'ambito applicativo oggettivo dell'obbligo di riscossione accentrata in nome e per conto del professionista, la medesima ne estende, invece, al contempo, l'ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo"*. Questa esigenza si scontra però inesorabilmente con concrete difficoltà applicative, che possono talvolta tramutarsi in vere e proprie impossibilità pratiche di dare esecuzione all'obbligo *de quo*. Si pensi ai numerosi casi in cui più professionisti sanitari condividono spazi e attrezzature al mero scopo di comprimere i costi di gestione dello studio, ma senza per questo essere dotati di strutture organizzate con dipendenti che possano incaricarsi della riscossione dei compensi. Sarebbe quanto meno poco opportuno che il professionista ospitante dovesse incaricarsi della riscossione dei compensi del collega! Senza pensare al fatto che l'accordo tra i due professionisti potrebbe addirittura prevedere un utilizzo alternato dello studio, non verificandosi mai la compresenza di entrambi i professionisti!

Analogo problema sorgerebbe anche in capo alle cosiddette società di mezzi, che forniscono al professionista i locali attrezzati e organizzati per l'esercizio dell'attività sanitaria. Anche in questo caso, infatti, non si vede come la società potrebbe adeguarsi all'obbligo imposto dalla normativa se non inserendo all'interno dei locali un proprio dipendente!

Forse sarebbe stato più corretto, per l'individuazione del concetto di "struttura sanitaria privata", che si facesse riferimento alla normativa di settore (specificatamente al DPR 14 gennaio 1997 che ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private).

Sotto il profilo sanzionatorio, le strutture sanitarie ospitanti, in caso di violazione degli obblighi connessi all'incasso del compenso in nome e per conto del professionista e/o di registrazione dello stesso, rischiano una sanzione amministrativa da 1.033 € a 7.747 €; in caso invece di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati o di trasmissione non veritiera, rischiano una sanzione amministrativa da 258 € a 2.066 €.

Pare opportuno segnalare in questa sede che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di privacy, sarà necessario che il professionista conferisca apposito incarico in forma scritta per la riscossione del compenso alla persona fisica che nell'ambito della struttura sanitaria privata assumerà detta incombenza.

Documento aggiornato a gennaio 2022